



N. 02
del 09 Gennaio 2017

Informativa per gli Associati

Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017

(Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016)

Gentile associato, con la presente desideriamo informarLa che in data 21.12.2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 la **legge n. 232 del 11.12.2016**, con cui sono introdotte numerose disposizioni in materia fiscale. In materia IVA, ad esempio, viene prevista la **sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota** previsto per il 2017, con rinvio al 2018 (diversamente, nel 2017 si sarebbe applicata un'aliquota d'imposta ordinaria del 25%). In materia di **reddito d'impresa viene confermata l'introduzione dell'IRI**, rivolta agli imprenditori individuali, alle SNC ed alle SAS, che consente la tassazione con **aliquota unica del 24%** sugli **utili trattenuti presso l'impresa** (percentuale che rappresenta **l'aliquota unica IRES** dal 01.01.2017). In materia di **ecobonus e recupero edilizio, viene prevista la proroga al 31.12.2017** degli interventi agevolati nella misura maggiorata, mentre gli interventi antisismici saranno incentivati al 50% fino al 31.12.2021 (per le zone sismiche ad alta pericolosità e con possibili maggiorazioni). Viene disciplinata anche la **proroga della maggiorazione degli ammortamenti (+40%)**, con introduzione di una **nuova agevolazione per gli ammortamenti dei beni di alto contenuto tecnologico (+150%)**. In materia **ACE**, si segnala la **riduzione dell'agevolazione** (2,3% per il 2017 e 2,7% a regime) e **l'ampliamento dell'ambito soggettivo** a imprese individuali, SNC e SAS in contabilità ordinaria (con individuazione degli incrementi a partire dalla data del 31.10.2010 al pari delle società di capitali).

Novità


Le novità di contenute nella legge Bilancio 2017 sono le seguenti.

Proroga incremento IVA

Rinvio dal 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale **eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018**. È, inoltre, introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 01.01.2019.

IRI e IRES


Con **legge di Bilancio 2017** viene prevista l'introduzione, a decorrere dal **01.01.2017** di una **tassazione ad aliquota piatta dei redditi di imprenditori individuali, SNC e SAS allineata a quella dei soggetti IRES**. Viene disciplinata, infatti, la possibilità di **applicare l'aliquota IRES ai redditi di tali soggetti per tutta la durata dell'opzione**: il nuovo regime, dunque, potrà essere **applicato solo nel caso in cui il soggetti interessato eserciti in dichiarazione la relativa opzione**, diversamente continuerà ad applicarsi il regime fiscale proprio delle società di persone e del reddito d'impresa.



Si deve, inoltre, osservare che, per effetto di quanto previsto dalla precedente legge di stabilità per il 2016, **l'aliquota IRES viene ridotta, a decorrere dal 01.01.2017, al 24%** (contro il precedente 27,5%). Il regime opzionale prevede, in ogni caso, una **forte limitazione nella parte in cui prevede che le somme prelevate a favore di soci, imprenditori e familiari vengono assoggettate per intero a tassazione**: la tassazione piatta, quindi, **potrà applicarsi solamente alle somme che permangono nelle disponibilità della società/impresa**.

Nel complesso, la nuova disciplina consente dunque:

1. di **applicare una tassazione piatta ed allineata a quella dei soggetti IRES** alle somme che **restano nella disponibilità della società / impresa**;
2. di **applicare la tassazione proporzionale nei confronti delle somme prelevate dai soci / collaboratori / imprenditori**, evitando in ogni caso la loro imputazione automatica a prescindere dalla percezione (art 5 TUIR).



**Modifica
all'incentivo ACE**

Specularmente all'introduzione di tale nuovo regime di tassazione, sono state **modificate** le **disposizioni in materia di ACE** per consentire ad imprenditori individuali, SNC e SAS di beneficiare della deduzione sugli incrementi patrimoniali e di capitale proprio. L'agevolazione ACE, come in precedenza, continuerà ad applicarsi nei confronti di **società, enti e stabili organizzazioni** in **Italia**, ma per effetto della modifica al comma 7 dell'articolo 1 DL n. 201/2011, viene previsto che l'agevolazione sia applicabile anche al reddito d'impresa di **persone fisiche, società in nome collettivo** e in **accomandita semplice** in regime di **contabilità ordinaria**.

Al riguardo si deve specificare che le **neo introdotte società in nome collettivo**, in **accomandita semplice** e **persone fisiche** possono beneficiare delle **stesse modalità di determinazione dell'incremento del capitale proprio già utilizzato per le società**. Viene stabilito, infatti, che tali soggetti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, **rilevano come incremento del capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010**.

Con riferimento all'aliquota, si deve precisare che le nuove disposizioni:

- **fissano in via definitiva l'aliquota al 2,7%** dall'ottavo periodo d'imposta;
- in via transitoria, **per il primo triennio al 3%**, e per i periodi d'imposta successivi nelle misure che seguono.

PERIODI D'IMPOSTA	
In corso al..	Aliquota
(primo triennio)	3% (in precedenza 3%)
31.12.2014	4% (in precedenza 4%)
31.12.2015	4,5% (in precedenza 4,5%)
31.12.2016	4,75% (in precedenza 4,75%)
31.12.2017	2,3% (in precedenza definito dal MEF)
Successivamente (a regime)..	2,7% (in precedenza definito dal MEF)

**Recupero edilizio
e risparmio
energetico**

Proroga al 31.12.2017 dell'agevolazione sul recupero edilizio (2021 per le parti comuni degli edifici condominiali) nonché della **detrazione** (50%) per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**.

Con riferimento alle **spese per interventi antisismici**, **dal 01.01.2017 al 31.12.2021** viene prevista una **detrazione del 50 per cento**, applicabile **sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), che nella zona sismica (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una **riduzione del rischio sismico**.

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi	50%	96.000 euro	Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2017
Interventi antisismici			
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio	50%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 1 classe)	70%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 2 classi)	80%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
Interventi antisismici che insistono su parti comuni	+5%	96.000 euro (per immobile incluso nell'intervento)	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021

Viene prorogata, inoltre, **l'agevolazione sull'acquisto di arredi.**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termini
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio	50%	10.000 euro	Spese sostenute nel 2017 su interventi di recupero del 2016

E' infine **prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 65 per cento per le spese relative al risparmio energetico.**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2017.	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.	70%	40.000	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali per le spese sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.	75%	40.000	10

Super e "iper" ammortamento

Confermata (fino al 31.12.2017 o in caso di pagamento acconti fino al 30.06.2018) la **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** (esclusi i veicoli) e **istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico.**

Deducibilità fiscale agenti / rappresentanti

Previsto **l'innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.**

Rivalutazione quote, terreni e beni d'impresa

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 viene rinnovata anche per il 2017 la **possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto:**
→ di **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;**
→ dei **terreni edificabili e con destinazione agricola.**

La rideterminazione avverrà previo pagamento di un'imposta pari al **8%** determinata sui valori rivalutati.

La proroga, in particolare, si riferisce alla data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione (**dal 01.01.2016 al 01.01.2017**), mentre la decorrenza del termine di pagamento dell'imposta (massimo **tre rate annuali di pari importo**) viene fissata al **30.06.2017.**

La manovra finanziaria prevede inoltre, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la **possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa** (strumentali e non) e **delle partecipazioni di controllo e di collegamento** (ed esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività di impresa) **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015** e ancora presenti nel bilancio successivo.

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa, e l'imposta sostitutiva sarà pari al **16% per i beni ammortizzabili** e al **12% per i beni non ammortizzabili** - per **l'affrancamento del saldo attivo** della rivalutazione è fissata **un'imposta sostitutiva del 10%** - e dovrà essere versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Assegnazione, cessione ed estromissione

La **legge di Bilancio 2017** ha previsto la proroga di alcuni interventi agevolativi in materia di estromissione dei beni dal regime di impresa. In particolare, **nel corso del 2016 sono decorsi i termini di perfezionamento delle procedure:**

- di **assegnazione o cessione dei beni della società**, oppure di **trasformazione** della società di gestione, **il cui termine scadeva lo scorso 30.09.2016**;
- di **estromissione dei beni degli imprenditori**, il cui **termine scadeva lo scorso 31.05.2016**.

Entrambe le procedure, come noto, **prevedevano la possibilità di applicare alle plusvalenze realizzate nella procedure di assegnazione-estromissione con aliquota sostitutiva** (in generale, dell'8%).

Ora, con i commi 565 e 566 della legge di Bilancio 2017, viene prevista la **possibilità di accedere alle medesime procedure agevolate per le operazioni perfezionate dal decorso dei termini previsto dalla legge n. 208/2015 fino al 2017**. Nel dettaglio, viene prevista:

- la **proroga della procedura di assegnazione**, cessione e trasformazione agevolata fino al prossimo **30.09.2017**;
- la **proroga della procedura di estromissione fino al prossimo 31.05.2017** (in particolare, dal 01.01.2017 al 31.05.2017).

In entrambi i casi, i **versamenti relativi alle procedure potranno essere effettuati entro il 30.11.2017 ed il 16.06.2018**.

TERMINI PROROGATI	
Termine ordinario	Termine prorogato
Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate: 30.09.2016	Prorogato al: 30.09.2017
Estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore: 31.05.2016	Prorogato al: 31.05.2017

Gestione separata

Si **riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS** (portandola al **25%** in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018).

Detrazioni IRPEF

Si stabilisce una **disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione** (cd. no tax area per i pensionati), **estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti**.